



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

Area G.E.F.

U.O. Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con delibera C.C. n. 26 del 30.06.1995 e modificato con:

- delibera C.C. n. 06 del 21.02.1996.
- delibera C.C. n. 21 del 28.02.2000.
- delibera C.C. n. 83 del 27.11.2002.
- delibera C.C. n. 99 del 23.12.2004.
- delibera C.C. n. 15 del 28.02.2006.
- delibera C.C. n. 2 del 29.01.2007.
- delibera C.C. n. 24 del 27.06.2008.

INDICE

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
- ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 BIS - DEFINIZIONI
- ART. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
- ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA
- ART. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 7 BIS - COSTO DELLO SPAZZAMENTO
- ART. 8 - COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI
- ART. 9 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
- ART. 10 - CLASSI DI CONTRIBUENZA
- ART. 11 - RIDUZIONI
- ART. 11 BIS - ESENZIONI
- ART. 12 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART. 13 - DENUNCE
- ART. 14 - DECORRENZA DELLA TASSA
- ART. 15 - MEZZI DI CONTROLLO
- ART. 16 - SANZIONI E INTERESSI
- ART. 17 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
- ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3 bis

DEFINIZIONI

RIFIUTI URBANI: Sono rifiuti urbani quelli gestiti dal servizio pubblico in regime di privativa. Le tipologie sono individuate all'art. 7 del Dlgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del Dlgs 22/97;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

LOCALI TASSABILI: tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l' uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all' art. 3 del presente Regolamento.

AREE TASSABILI: aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all' aperto e banchi di vendita all' aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani.

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore o uguale all'anno.

Per i locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati, la tassa è dovuta:

- per i locali ed aree scoperte di uso comune dal soggetto che gestisce i servizi in comune, con l'obbligo di comunicare l'elenco dei singoli occupanti e detentori e le relative superfici da questi occupati in uso esclusivo;

- per i locali di uso esclusivo dai singoli occupanti o detentori.

ART. 5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile **con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;**

d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la tassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la tassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*)

SETTORI	% DI SUPERFICIE TASSABILE	(**)
1) ABBIGLIAMENTO	100	(SALVO DESTIN. RIUTILIZZO)
2) LAVANDERIE E AFFINI	60	
3) PELLETTIERIE E AFFINI	100	(S.D.R.)
4) BARBIERI - PARRUCCHIERI - ESTETISTI	100	
5) LAVORAZ. ALIMENT. DISTILLERIE		100
6) LABORAT. GRAFICA E IMMAGINE	20	
7) LAVORAZ. CARTA LEGATORIE	80	(S.D.R.)
8) LABORATORI ODONTOTECNICI	90	
9) LAVORAZIONE VETRORESINA	100	(S.D.R.)
10) MANUFATTI IN CEMENTO	100	(S.D.R.)
11) MARMI E LAPIDEI	50	(S.D.R.)
12) CERAMISTI	100	
13) TAPPEZZIERI	100	
14) SEGHERIE	100	
15) FALEGNAMERIE (SENZA VERNICIAT.)	100	(S.D.R.)
16) FALEGNAMERIE (CON VERNICIAT.)	70	(S.D.R.)
17) LUCIDATURA E RESTAURO MOBILI	20	
18) CANTIERI NAVALI	70	(S.D.R.)
19) VETRERIE	100	(S.D.R.)
20) TRATTAMENTO METALLI	20	
21) RETTIF. TORNITORI E AFFINI	20	
22) CARPENTERIA METALLICA	20	
23) RIPARAZ. ELETTRODOMESTICI	100	
24) MECC. PRECISIONE (OTTICI-OROLOGI)	100	
25) GOMMISTI - VULCANIZZ.	100	(S.D.R.)
26) ORAFI - ARGENTIERI	20	

27)	RIPARAZIONE AUTO-MOTO	20
28)	RIPARAZIONE CICLI	100
29)	AUTOLAVAGGI	20
30)	MAGAZZ. DEPOSITI - RIMESSAGGI	100
31)	ROSTICC., FRIGGIT., PIZZ., PASTICC., RIST.	80 (***)

(*) elenco sostituito con deliberazione C.C. n. 06 del 21.02.1996.

(**) parola "DETASSABILE" sostituita con deliberazione C.C. n. 21 del 28.02.2000.

(***) categoria istituita con deliberazione C.C. n. 21 del 28.02.2000.

(*) 6. Ai sensi e agli effetti della Circolare Ministeriale n. 95/E del 22.06.94 e della Risoluzione Ministeriale n. 16/E del 09.02.99, per gli operatori economici che dimostrino di avviare al recupero, anziché allo smaltimento, a proprie spese, in tutto o in parte i rifiuti presso soggetti autorizzati hanno diritto ad una riduzione della tassa del 30 %.

Tale riduzione verrà determinata per ogni anno a consuntivo, quindi verrà disposto lo sgravio od il rimborso della cartella esattoriale, dopo che l'operatore economico avrà prodotto la seguente documentazione:

- 1) contratto stipulato con azienda che sia regolarmente autorizzata al recupero dei rifiuti solidi;
- 2) fatture comprovanti l'avvenuto conferimento al recupero
- 3) copia del formulario attestante l'avvenuto conferimento a smaltimento/recupero.

ART. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

(*) comma inserito con deliberazione C.C. n. 21 del 28.02.2000.

ART. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni e assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 70% (**) della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 300 mt..

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana e al competente Uff. Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 15 gg. a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari 30% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 7 bis (*)

COSTO DELLO SPAZZAMENTO

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, D.P.R. 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

(*) articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 06 del 21.02.1996.

(**) % modificata con deliberazione C.C. n. 83 del 27.11.2002, poi con delib. C.c. n. 2/2007

ART. 8

COLLEGAMENTO UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali comunicano **semestralmente** all'Uff. Tributi le seguenti notizie:
- Uff. Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, la numerazione civica, la toponomastica;
 - Uff. Edilizia Pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, condoni;
 - Uff. Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno **iniziato/terminato** un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.
 - Uff. **Ambiente/SME**: variazioni sulla perimetrazione per il servizio di raccolta.

ART. 9

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre i rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengono denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il seguente prospetto:

- Aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini;
- Aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 6 condomini.

ART. 10 (*)

CLASSI DI CONTRIBUENZA

Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 507 del 15.11.93 i locali e le aree soggetti alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

Cat. 1 - abitazione, garage, cantine, caserme, collegi
Cat. 2 - commercio, parrucchieri, barbieri, uffici privati, banche
Cat. 3 - cinema, palestre
Cat. 4 - depositi, magazzini senza vendita
Cat. 5 - ristoranti, alberghi con ristorante, pizzerie, discoteche, locali campeggi
Cat. 6 - alberghi senza ristorante, Agriturismo
Cat. 7 - associazioni politiche, sindacali, culturali, Istituzioni scolastiche pubbl/priv
Cat. 8 - campeggi, stabilimenti balneari, aree scoperte dei campeggi
Cat. 9 - parcheggi, aree carburante, attracchi fluviali e marittimi
Cat. 10 - Laboratori artigiani
Cat. 11 - ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Cat. 12 - bar, pizzerie al taglio, pasticcerie, gelaterie

(*) articolo sostituito con deliberazione C.C. n. 21 del 28.02.2000.

ART. 11

RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite. (Abrogato dalla L. 29/11/1997 n° 410)

2. Le aree scoperte adibite a verde che costituiscono pertinenze di locali o aree soggette alla tassazione non sono computate al fine della tassazione stessa. (*)

3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata nel caso di:

a) Attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%;

b) Istituzioni scolastiche: 80%. (**)

La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di abitazioni con unico occupante residente anagraficamente nel Comune di Castiglione della Pescaia. La riduzione tariffaria dovrà essere richiesta dal contribuente, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi con effetto dall'anno successivo a quello della presentazione della stessa. Dovrà inoltre essere dichiarato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni, il venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta. (***)

c) la tariffa ordinaria è ridotta del 40% per le abitazioni la cui utenza è intestata a soggetti disagiati di cui all'art.38 comma 1 della legge 28/12/2001 n.448 (Finanziaria 2002) (***)

La riduzione tariffaria dovrà essere richiesta dal contribuente, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tributi con effetto dall'anno successivo a quello della presentazione della stessa. Dovrà inoltre essere dichiarato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni, il venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta

“d) la tariffa ordinaria è ridotta del 15% per coloro che hanno aderito al Progetto Comunale per la riduzione dei quantitativi dei rifiuti avviati in discarica mediante acquisto di compostiere domestiche.

La riduzione tariffaria dovrà essere richiesta dal contribuente, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Ambiente/Tributi con effetto dall'anno successivo a quello della presentazione della stesso.

Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo alle variazioni, il venir meno delle condizioni che implicano l'applicazione della tariffa ridotta.

Il Comune si riserva di effettuare controlli periodici per verificare l'effettivo e costante utilizzo delle compostiere da parte dei beneficiari della riduzione ; il mancato utilizzo comporta l'immediata sospensione della riduzione.”

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

“5. Nel caso in cui il contribuente possa godere di più riduzioni, si applica quella a lui più favorevole. (****) (fa eccezione chi aderisce al Progetto “Compost=Ri-Ciclo di Vita” che ha comunque diritto all'applicazione della riduzione).”

(*) comma sostituito con deliberazione C.C. n. 06 del 21.02.1996.

(**) lettera b) aggiunta con deliberazione C.C. n. 06 del 21.02.1996.

(***) comma integrato con deliberazione C.C. n. 83 del 27.11.2002.

(****) comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 83 del 27.11.2002.

ART. 11 bis (*)

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) Non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.

~~a) i locali e le aree adibite a servizi e uffici comunali; (**)~~

b) gli edifici adibiti al culto della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato italiano secondo la legge.**

c) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi

d) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S) per la superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività.**

**modificato con C.C. n. 2/2207

ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della **COSAP**, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente Ufficio Com.le, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera non si applica per le occupazioni occasionali che comportano un importo del tributo non superiore a € 2,06.

(*) articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 06 del 21.02.1996.

(*) lettera a) eliminata con deliberazione C.C. n. 83 del 27.11.2002.

ART. 13

DENUNCE

I soggetti indicati all'articolo 5 sono tenuti a presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.

La denuncia è redatta su stampati predisposti dal Comune e messi a disposizione presso gli uffici competenti e sul sito internet dell'Ente.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nei medesimi modi e tempi, ogni variazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

per le persone fisiche

- gli elementi identificativi delle persone fisiche soggetti passivi del tributo (o di eventuali rappresentanti legali o negoziali);
- i relativi codici fiscali; (per i nuclei familiari o di convivenza sono richiesti i dati identificativi sia per il capo famiglia - soggetto passivo - che per gli altri componenti del nucleo, responsabili solidali);

per le persone giuridiche

- denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente o società, istituzione o associazione;
- codice fiscale;
- sede principale, legale o effettiva;
- persone che hanno la rappresentanza o l'amministrazione;
- codice di attività ISTAT;

deve inoltre indicare:

- ubicazione, superficie (allegando elaborato planimetrico) e destinazione dei locali ed aree oggetto di tassazione e suddivisioni interne;
- data di inizio dell'occupazione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di partenza

ART. 14

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio

Tributario Comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui le denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. L'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni nei seguenti casi:

- a) In caso di errore o di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo
- b) A seguito di sentenza della Commissione Tributaria a seguito di ricorso proposto dal contribuente
- c) A seguito di annullamento o di riforma dell'accertamento emesso dall'ufficio comunale in via di autotutela amministrativa

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

ART. 15

MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16

SANZIONI E INTERESSI

Le sanzioni in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Urbani seguono i principi indicati dai Decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché la deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/98 così specificate:

1. OMESSA DICHIARAZIONE – 100% della tassa dovuta con un minimo di € 51,65
2. INFEDELE DICHIARAZIONE – 50% della tassa dovuta
3. ERRORI IN DICHIARAZIONE NON INCIDENTI SULLA TASSA – € 51,65

ART. 17

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale competente emette, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello, se precedente, di inizio dell'utenza, avviso di accertamento in rettifica, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa denuncia l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Gli avvisi di accertamento debbono essere motivati secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 507/93 e debbono contenere l'indicazione dell'organo a cui può essere prodotto ricorso, con il relativo termine di decadenza.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle per le quali è prevista decorrenza diversa in attuazione delle disposizioni legislative **vigenti in materia**.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle **normative vigenti in materia**.